

La novità presentata durante il 56° Congresso nazionale dell'Ungdcec

Incentivi ai nuovi studi

Start Up unione, un'agevolazione per i giovani

DI DEBORA ALBERICI*

Sarà più facile per i giovani commercialisti dell'Ungdcec avviare l'attività grazie a Start Up Unione, una rete di convenzioni che riduce i costi vivi, la principale barriera per l'avvio della professione. E' una delle novità che sono state presentate durante il 56esimo Congresso nazionale dell'associazione, che riunisce a Modica, nel Ragusano, 1.200 professionisti fino a sabato 14 aprile. Con una quota di 100 euro al mese, infatti, gli associati potranno usufruire di un pacchetto tutto compreso che permette di aprire studio più facilmente. «Attraverso un sistema integrato di partnership, siamo riusciti a far diventare commodities il software gestionale grazie a Bluenext, l'assicurazione professionale con il gruppo Aon e la connettività in collaborazione con Vodafone» ha spiegato il presidente Ungdcec Daniele Virgillito. Le agevolazioni sono rivolte

a tutti gli iscritti all'associazione che, nata nel 1966, ne conta circa 10 mila e che con 110 sedi in Italia è presente in ogni provincia. E questo è solo l'inizio, «la nostra rete di alleanze si sta espandendo a macchia d'olio», aggiunge il presidente, «e nei prossimi mesi consentirà facilitazioni anche su altri fronti: accesso a banche dati, abbonamento a quotidiani digitali, formazione e tanti altri servizi utili per i nostri iscritti». «A ciò aggiungeremo un'iniziativa sull'assicurazione professionale che sarà gratuita per i primi tre anni di iscrizione all'albo», ha aggiunto invece Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec). Un modo per venire incontro ai giovani professionisti in un periodo dove si registra una contrazione di quanti intraprendono la professione. Co-



Il presidente Ungdcec Daniele Virgillito

sti crescenti e ricavi sempre più ridotti tra le cause del fenomeno. Secondo una ricerca dell'associazione, al 1° gennaio 2017 gli iscritti totali agli Ordini d'Italia erano 117.916 con una crescita solo dello 0,5% rispetto al 2016. I redditi medi dei commercialisti under 43 crescono passando

dai 33.290 euro nel 2015 ai 34.187 dell'anno scorso, ma è molto preoccupante il divario fra Nord (46 mila euro) e Sud Italia (19.500 euro) con cui è in linea la Sicilia (19 mila). Nell'incontro al Duomo di San Giorgio si è toccato anche il tema delle scuole di alta specializzazione, prospettando delle aree di miglioramento. «Forse sarebbe meglio, per esempio, ridurre le 200 ore previste per i corsi», ha sottolineato Virgillito, «in quanto i ragazzi non possono assentarsi dallo studio in cui lavorano per così tanto tempo». Inoltre «è necessario prevedere incisivi meccanismi di controllo e di coordinamento» ha aggiunto il presidente che ha proposto inoltre «borse di studio e tariffe agevolate per i giovani, chiedendo anche la collaborazione della Cassa dei dottori commercialisti (Cnpadc), poiché 2 mila euro per ogni corso si rivelano in alcuni casi insostenibili».

Avvocati, cumulo gratuito a partire da maggio

Pensioni degli avvocati (con il cumulo gratuito dei contributi) in pagamento «a partire dal mese di maggio». È la rotta che intende seguire la Cassa di previdenza forense che, dopo il via libera dal parte del consiglio di amministrazione di ieri al testo di convenzione con l'Inps, si appresta a spedirlo (firmato dal presidente Nunzio Luciano) nella giornata di oggi all'Istituto pubblico; nei prossimi giorni, dunque, le domande di pensionamento arrivate all'ente privato da parte di chi intende riunire senza alcun onere i versamenti effettuati in più di un organismo previdenziale (circa 180 finora, di cui un centinaio sono prestazioni di vecchiaia anticipata, mentre la restante parte riguarda i trattamenti a «formazione progressiva», quelli, cioè, che vedono l'anticipo dell'importo versato dall'Inps e la restante quota corrisposta dalla Cassa, quando si raggiungeranno i requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento da essa stabiliti), andranno verso la liquidazione. E, dal prossimo mese di maggio, i richiedenti potranno, perciò, iniziare a percepire i primi assegni. L'iter di attuazione dello strumento previsto dalla legge 236/2016 (e «congelato» per oltre un anno, prima di imboccare la strada dell'applicazione) va, dunque, avanti, con le Casse dei professionisti che, alla spicciolata, stanno siglando i documenti e inviandoli all'Inps, a seguito dell'intesa raggiunta fra le parti sull'avvio del pagamento delle pensioni e sulla definizione del contenzioso sui costi di gestione delle pratiche in separata sede (si veda anche *ItaliaOggi* del 29 marzo 2018). Nel frattempo, però, dovrà esser meglio definito un passaggio contenuto negli allegati tecnici del testo di convenzione che disciplina il cumulo gratuito: nel caso di pensione «a formazione differita», infatti, il prospetto di liquidazione dovrebbe indicare, secondo quanto si apprende, le decorrenze relative alla maturazione del diritto e al pagamento da parte dei due Enti coinvolti e, dunque, sarebbe opportuno che l'Inps potesse effettuare quanto prima la correzione. Un elemento che, comunque, non fermerà la trasmissione del testo da parte della Cassa forense, propensa ad accludere una «riserva» sull'allegato tecnico, in attesa che venga effettuata la modifica richiesta.

Simona D'Alessio

Crisi sovraindebitamento, formazione doc ai gestori

Formazione doc per i gestori della crisi da sovraindebitamento. Con l'equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la formazione iniziale e biennale dei gestori della crisi, infatti, partono i nuovi corsi accreditati dal Consiglio nazionale. Per questo, il Cndcec ha diffuso le istruzioni agli ordini territoriali con l'informativa n. 31/2018 del 10 aprile scorso sulle modalità di certificazione dei corsi. In particolare, gli ordini dovranno rilasciare ai partecipanti un attestato nominativo da cui risulti, tra l'altro, che il corso ha a oggetto le materie della crisi di impresa e del sovraindebitamento, che si tratta di un corso di formazione equipollente che rispetta i requisiti previsti dal regolamento sulla formazione continua e che consente di assolvere l'obbligo formativo iniziale e biennale dei gestori della crisi di cui all'art. 4 del dm 24 settembre 2014, n. 202, e il numero di ore di effettiva partecipazione al corso e il numero di crediti formativi conseguiti dal professionista. Il Consiglio nazionale ricorda anche che l'obbligo di formazione a carico dei gestori della crisi è fissato in 40 ore totali e che ciascun corso «equipollente» dovrà avere una durata non inferiore a 12 ore, con per oggetto e le materie della crisi di impresa e del sovraindebitamento. Tutti i corsi di formazione accreditati dal Consiglio nazionale che presentano tali caratteristiche consentono quindi di assolvere all'obbligo formativo iniziale e biennale previsto per i gestori della crisi. Tali corsi, ricorda la nota informativa, possono essere organizzati dagli ordini locali, dai soggetti autorizzati ai sensi del regolamento sulla formazione continua e dalle scuole di alta formazione, e non richiedono la preventiva valutazione e approvazione da parte del ministero della giustizia. Ricordiamo che l'equipollenza tra la formazione professionale continua dei commercialisti e i corsi di formazione iniziale e l'aggiornamento biennale dei gestori della crisi è stata introdotta dall'art. 7 del nuovo regolamento sulla formazione continua dei commercialisti, pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* n. 2 del 31 gennaio 2018 del ministero della giustizia e in vigore dal 1° gennaio scorso.

Gabriele Ventura

CASSAZIONE

Il legale ci prova?

L'Erario paga

DI FRANCESCO BARRESI

L'avvocato ha diritto a riscuotere i soldi dall'Erario per il proprio compenso se dimostra, carte in mano, di aver adempiuto correttamente a tutte le procedure di recupero crediti contro il cliente insolvente. Lo spiega la VI sezione civile della Corte di cassazione, nella sentenza 7067/2018 del 21 marzo, che ha esaminato il ricorso di un legale che lamentava il mancato pagamento dei propri crediti professionali del proprio assistito. La vicenda risale al 2017, anno in cui il gip del tribunale di Reggio Calabria riteneva la sua richiesta anziché se riconosceva «l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale mediante l'esperimento del procedimento monitorio esitato nell'emissione del decreto ingiuntivo, non opposto, ed ha poi intimato atto di precetto». Il legale nello specifico si era limitato al solo pignoramento immobiliare «senza allegare alcuna visura della competente conservatoria dei registri immobiliari e senza formulare richiesta di informative all'Ufficio del lavoro». Questa azione secondo il magistrato «avrebbe potuto legittimamente inoltrare istanza di liquidazione solo dopo che il soggetto fosse risultato privo di proprietà immobiliari». I porporati di piazza Cavour, in punto di diritto, hanno bacchettato in sordina la decisione del gip basandosi sull'articolo 116 del dpr n. 115 del 2002. Scendendo nel particolare gli alti giudici del Palazzaccio riconoscono che «il decreto ingiuntivo non opposto, l'intimazione del successivo atto di precetto e il verbale di pignoramento mobiliare negativo costituente atto procedurale di incisiva rilevanza», chiosano i porporati, «rappresentano fatti dimostrativi dell'infruttuoso esperimento, da parte del difensore d'ufficio, delle procedure volte al recupero dei crediti professionali», e che quindi l'Erario è tenuto a versare il denaro dei compensi all'avvocato «quando il difensore dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali». Così la Cassazione ha accolto il ricorso del legale, cassando la sentenza e ordinando il rinvio della causa al tribunale di Reggio Calabria.